



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 348

del 12/12/2018

O G G E T T O: Delega Costituzione in Giudizio.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	ASSENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente dell'Area 1 Corpo di Polizia Locale, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Sevizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla non rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: DELEGA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Premesso che:

- il vigente Codice della Strada consente ai trasgressori delle norme in materia di circolazione stradale di proporre ricorso avverso le ordinanze ingiunzione di pagamento emesse dal Prefetto in esito al ricorso proposto dai medesimi ai sensi dell'art. 203 del C.d.S.;
- l'art. 204^{bis} dello stesso Codice della Strada prevede, altresì, che i trasgressori possono proporre ricorso direttamente al Giudice di Pace competente per territorio;

Rilevato che:

- il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 22, 22^{bis} e 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma dei quali l'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice di Pace competente per territorio;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 4 della Legge n. 689/81, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati;
- la Prefettura di Bari, quale Autorità che ha emanato l'ordinanza ingiunzione, è convenuta dinanzi ai G.d.P. competenti per territorio nei giudizi proposti avverso le proprie ordinanze ingiunzione emesse ex art. 204 del C.d.S., in esito ai ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative irrogate dai Comandi delle Polizie Municipali della Città Metropolitana di Bari per la violazione alle norme del C.d.S.;
- con nota prot. n° 33 Serv. I del 01.10.2002, l'Ufficio Territoriale del Governo di Bari – Area depenalizzazione e affari generali, portava a conoscenza dei Sindaci dei comuni della Città Metropolitana, la determinazione di delegare la rappresentanza nei giudizi suddetti ai Comandanti delle Polizie Municipali che hanno accertato le infrazioni ed elevato i verbali di contestazione cui fanno riferimento i provvedimenti prefettizi impugnati, con potere di sub-delegare la rappresentanza ad altro funzionario dipendente;
- l'Avvocatura distrettuale dello Stato, interpellata al riguardo ha evidenziato che il potere di coordinamento dei servizi di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, unitamente alla sussistenza di concorrente o alternativa legittimazione passiva del Prefetto nelle controversie relative ad opposizioni a verbali di contestazione elevate da agenti ed ufficiali di altre amministrazioni, riconosciuto da alcune pronunce della Corte di Cassazione, consentirebbe l'esercizio del potere di delega anche in favore di funzionari della diversa amministrazione che ha elevato il verbale di contestazione;
- a causa dell'ingente numero dei procedimenti, i funzionari dell'Amministrazione dell'Interno, quasi mai presiedono alle udienze con conseguente soccombenza in giudizio;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è direttamente parte in causa nei procedimenti di opposizione, sia ai verbali notificati direttamente ai trasgressori, che ai provvedimenti prefettizi, essendo destinataria dei proventi;

Viste:

- la nota prot. n. 33 Serv. I/01.10.2002, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente Area 1, in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono tutti trascritti e riportati:

1. **DI COSTITUIRSI** in giudizio presso il Giudice di Pace competente per territorio, in tutti i procedimenti instaurati e pendenti, aventi ad oggetto i ricorsi avverso gli illeciti amministrativi accertati e contestati dal Comando di Polizia Municipale, nell'espletamento dei compiti d'istituto.
2. **DI DELEGARE**, nelle suddette controversie, per la rappresentanza e la presenza in giudizio per l'esercizio della difesa, il Comandante della Polizia Municipale, conferendogli, altresì, la facoltà di sub-delegare altro funzionario dipendente del Comando di P.M..
3. **DI AUTORIZZARE**, inoltre, il Comandante della P.M. e/o suo delegato, in rappresentanza dell'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, a costituirsi in giudizio per tutti i ricorsi che lo stesso dovesse, come parte, delegare.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Sindaco e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Data 27 NOV. 2018

Il Dirigente dell'Area 1 Corpo di Polizia Locale




Il Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 12/12/2018

Il Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali
Irene Dott.ssa Di Mauro



Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 12/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 28 DIC. 2018 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro



Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Settore Servizi Finanziari e Istituzionali